

Compartecipazione al costo degli interventi e servizi di assistenza sociale

Anno 2021

INDICE

- 1) Determinazione della soglia di non esenzione dalla compartecipazione**
- 2) Interventi di sostegno economico**
- 3) Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione e servizio di accompagnamento sociale**
- 4) Servizi residenziali e semiresidenziali**

1) DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI NON ESENZIONE DALLA COMPARTECIPAZIONE

Per tutti i servizi, a eccezione dei ricoveri residenziali definitivi, è prevista una soglia di non esenzione dalla compartecipazione oltre la quale il costo della prestazione è a totale carico della persona beneficiaria.

Per il 2021:

Soglia di non esenzione	Calcolo
€ 30.161,43	<i>Pari a 4,5 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS</i>

Trattamento minimo INPS mensile per il 2021: € 515,58
(Circolare INPS n. 148/2020)

valore annuo € 6.702,54
(tredici mensilità)

2) INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO (Titolo V, artt. da 13 a 16 del Regolamento)

Il calcolo dell'importo dei contributi economici viene determinato in base all'art. 16 del Regolamento, prendendo, quale parametro di riferimento, il valore del trattamento minimo INPS.

Per il 2021 il minimo vitale di riferimento ammonta a € 515,58.

Il trattamento minimo INPS annuo calcolato su 13 mensilità è pari a € 6.702,54

Massimali

Per i **contributi straordinari** di cui all'art. 14, lettere a) e b), si individua un importo massimo di € 1.500,00 annui.

Per i **contributi continuativi e temporanei** di cui all'art. 14, lettere a) e b), il limite massimo mensile viene stabilito in € 400,00.

Determinazione delle soglie di esclusione

Art. 16 lettera a): il valore del patrimonio mobiliare che comporta l'esclusione dall'intervento economico per il 2021 è stabilito in € 10.000,00.

Art. 16 lettera b): il valore del patrimonio immobiliare (calcolato ai sensi dell'art. 5 del DPCM 159/13 e ss.mm.ii.), detratto il valore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A1, A8, A9, che determina l'esclusione dall'intervento economico per il 2021 è stabilito in € 20.000,00.

Art. 16 lettera c): il limite massimo del valore dei beni di cui all'art. 16, lettera c), è fissato per il 2021 in € 10.000,00, calcolato sulla base delle valutazioni correnti riportate su riviste specializzate di settore. Nel calcolo non sarà considerato il valore dei mezzi utilizzati per l'attività lavorativa, così come desumibile dalla presentazione del libretto di circolazione del veicolo.

3) SERVIZI DOMICILIARI E DI SUPPORTO ALLA VITA FAMILIARE E DI RELAZIONE E SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE (Titolo VI, artt. da 17 a 35 del Regolamento)

Paragrafo I – Assistenza domiciliare

La compartecipazione del cittadino al costo del servizio di assistenza domiciliare è disciplinata dall'art. 19 del Regolamento ed è calcolata con riferimento al costo orario del servizio.

La compartecipazione al costo del servizio è calcolata in base all'ISEE.

L'applicazione della compartecipazione per le persone con handicap in gravità è temporaneamente sospesa in virtù di quanto previsto dalla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 21.3.2011

Formula per il calcolo della compartecipazione

Per il servizio di assistenza domiciliare si utilizza la seguente formula che consente di individuare un coefficiente che tenga conto dell'ISEE e della quota di esenzione totale al di sotto della quale non è prevista alcuna compartecipazione.

La soglia di esenzione totale è fissata a un valore ISEE corrispondente al 125% dell'ammontare del trattamento minimo INPS pari per il 2021 in € 8.378,18.

Il coefficiente ottenuto sarà moltiplicato per il 50% del costo orario del servizio, comprensivo di IVA.

Costo orario aggiornato al 1° gennaio 2021: € 22,43.

50% del costo totale del servizio per il 2021: € 11,22, da intendersi come importo massimo della compartecipazione da parte della persona beneficiaria del servizio.

L'applicazione della formula sotto specificata consente per ogni persona beneficiaria del servizio di identificare una compartecipazione assolutamente personalizzata:

$$\left\{ \begin{array}{l} \underline{X - \text{quota esente}} \\ \text{Soglia di non esenzione dalla compartecipazione} - \text{quota esente} \end{array} \right\} Y$$

Dove:

Quota esente = € 8.378,18.

X = ISEE.

Y = costo orario del servizio per il quale è chiesta la compartecipazione che per il 2021 è pari a € 11,22.

La soglia di non esenzione, oltre la quale è dovuto il 100% del costo della prestazione, è fissata in 4,5 volte l'ammontare del trattamento minimo INPS, che per il 2021 ammonta a € 30.161,43.

Decorrenza della revisione della compartecipazione

Si conferma che, in analogia con la tempistica individuata dal Servizio Sociale Professionale per la revisione periodica dei progetti assistenziali delle persone che accedono alle prestazioni del Fondo regionale per la non autosufficienza, la revisione annuale della compartecipazione per il servizio di assistenza domiciliare avverrà con decorrenza dal 1° luglio 2021 sulla base dell'ISEE aggiornato e in corso di validità.

Note:

In ragione della situazione di emergenza epidemiologica e sino al termine dello stato di emergenza sanitaria nazionale il servizio di assistenza domiciliare previsto a favore di persone positive al CoViD-19 non prevede alcuna compartecipazione da parte della persona beneficiaria.

In ragione dell'attivazione in regime di emergenza urgenza il servizio di assistenza domiciliare attivato dal Servizio di Emergenza Urgenza Sociale (SEUS) non prevede alcuna compartecipazione da parte della persona beneficiaria.

A seguito di espletamento nuova gara d'appalto per la gestione del servizio il presente paragrafo potrà essere soggetto a revisione nel corso dell'anno.

Paragrafo II – Sostegno socio-educativo territoriale e/o domiciliare

Per il 2021 il servizio non prevede alcuna compartecipazione da parte dei cittadini beneficiari, a esclusione degli interventi di cui al punto 4 dell'art. 21, nel caso di interventi di natura psicoterapeutica e/o di sostegno psicologico con finalità educative, per i quali, in base alla determinazione del costo del servizio, si applicano le seguenti fasce di contribuzione:

1. ISEE da € 0,00 a € 16.000,00: nessun costo per il servizio;
2. ISEE da € 16.000,01 a € 24.000,00: 25% del costo del servizio;
3. ISEE superiore a € 24.000,01: 50% del costo del servizio.

Per i progetti “Tutor” e “Forza 4”, realizzati nel territorio comunale di Sesto Fiorentino e/o estesi ad altri comuni del Consorzio, per il 2021 la compartecipazione sarà graduata per fasce ISEE in percentuale rispetto al costo del servizio come sotto specificato:

Progetto “Forza 4”:

1. ISEE da € 0,00 a € 16.000,00: 25% del costo del servizio;
2. ISEE da € 16.000,01 a € 24.000,00: 50% del costo del servizio;
3. ISEE superiore a € 24.000,01: 100% del costo del servizio.

Progetto “Tutor”:

1. ISEE da € 0,00 a € 16.000,00: 40% del costo del servizio;
2. ISEE da € 16.000,01 a € 24.000,00: 60% del costo del servizio;
3. ISEE superiore a € 24.000,01: 100% del costo del servizio.

Paragrafo III – Sostegno socio-educativo scolastico

Per il 2021 il servizio non prevede alcuna compartecipazione da parte delle persone beneficiarie.

Paragrafo IV – Affidamento familiare

Le modalità di determinazione dei contributi per l'affidamento familiare sono stabilite dall'art. 29 del Regolamento.

Importo base: 1/12 dell'importo annuo del trattamento minimo INPS, pari per il 2021 a € 6.702,54 (valore annuo su 13 mensilità).

Calcolo dell'importo base: € 6.702,54: 12 = € 558,55.

Decorrenza dell'adeguamento: 1° luglio 2021.

Paragrafo V – Welfare di prossimità: Farmaci, pasti o spesa a domicilio, lavanderia, buoni farmaceutici, buoni pasto, buoni spesa, pacchi alimentari, teleassistenza, servizi di accompagnamento, ecc.

Per il 2021 i servizi non prevedono alcuna compartecipazione da parte delle persone beneficiarie.

Paragrafo VI – Servizi di accompagnamento sociale

La quota a carico dell'utente è stabilita in € 30,00 mensili.

E' prevista l'esenzione dal pagamento di detto importo in caso di:

- ISEE uguale o minore di € 6.702,54, corrispondente al valore annuo (13 mensilità) per il 2021 del trattamento minimo INPS;
- accompagnamento di minori derivante da provvedimento di tutela emesso dal competente Tribunale.

Il contributo economico mensile alternativo per l'attuazione di quanto previsto dal Capo V del Regolamento, art. 32, comma 2, e art. 35, è fissato nella misura massima di € 1.200,00, e vale indipendentemente dal numero delle persone trasportate. Esso si applica esclusivamente per utilizzi pieni settimanali e viene graduato come segue:

Distanza fino a 20 km dal luogo di abitazione	Tempo di percorrenza inferiore a 30 minuti	€ 600,00
Distanza da 20 a 45 km dal luogo di abitazione	Tempo di percorrenza intercorrente tra 30 minuti e 60 minuti	€ 900,00
Distanza superiore a 45 km dal luogo di abitazione	Tempo di percorrenza superiore a 60 minuti.	€ 1.200,00

Per utilizzi settimanali parziali il contributo viene proporzionato in base ai giorni di effettiva fruizione.

Paragrafo VII - Attività di socializzazione per persone anziane autosufficienti e/o in condizione di fragilità

Per la partecipazione alle attività di cui al presente paragrafo è stabilita per il 2021 la seguente compartecipazione, in base alla frequenza:

- frequenza da 1 a 2 giorni la settimana € 30.00, IVA compresa, mensili;
- frequenza da 3 a 5 giorni la settimana € 50.00, IVA compresa, mensili.

1) SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI (Titolo VII, artt. da 36 a 55 del Regolamento)

A) Strutture residenziali per anziani e adulti disabili

Paragrafo I - Inserimento in strutture residenziali per persone anziane non autosufficienti o adulte con disabilità

Riferimento al Titolo VII del Regolamento.

Il pagamento della quota sociale è disciplinato dall'articolo 39 del Regolamento.

Determinazione delle soglie di esclusione:

1. il valore dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) che comporta l'esclusione dall'erogazione dell'intervento economico integrativo è stabilito per il 2021 in € 60.000,00;
2. il valore del patrimonio mobiliare che comporta l'esclusione dall'intervento economico integrativo è stabilito per il 2021 in € 25.000,00.

Tali soglie valgono anche per gli interventi di cui all'art. 42 del Regolamento;

3. alla persona assistita sarà riconosciuta una "Quota Garantita" annuale (di cui all'art. 39 del Regolamento) pari per il 2021 a 1/5 del trattamento minimo INPS (€ 1.340,51). Dalla "Quota Garantita" si sottrae un importo corrispondente all'incidenza sul valore ISEE delle maggiorazioni della scala di equivalenza concesse alla persona assistita per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b), e c) dell'allegato 1 al DPCM n. 159/2013, e ss.mm.ii..

L'importo di cui all'art. 39, lettera a), per il 2021 è confermato in € 16,75 giornalieri al netto della "Quota Garantita", calcolata su base giornaliera, qualora detta quota non sia stata già interamente detratta dal valore ISEE.

Per l'anno 2021 la quota sociale massima (escluso casi di accordi particolari vigenti per RSA della Zona) sulla quale effettuare il calcolo è pari ad € 53,50 fino a revisione Accordo generale sulla base delle indicazioni regionali

A) Comunità Alloggio a gestione diretta per persone adulte con disabilità "Via Piave"

Per le persone adulte con disabilità inserite nella Comunità Alloggio "Via Piave" si rinvia integralmente, fino a successiva ridefinizione della retta, a quanto stabilito con apposita deliberazione della Giunta Esecutiva n. 17/2014, integralmente richiamata col presente atto.

Quota sociale della struttura: € 95,44.

Quota sociale convenzionale su cui calcolare la compartecipazione utente: € 57,70.

Quota sociale a carico del comune di residenza utente: € 37,74.

A seguito di espletamento della nuova gara d'appalto per la gestione della CAP il presente paragrafo potrà essere soggetto a revisione nel corso dell'anno.

Paragrafo II - Inserimento in strutture residenziali assistite per persone autosufficienti

A) CENTRO SOCIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI DI LASTRA A SIGNA

(Convenzione tra il Comune di Lastra a Signa e la Società della Salute, di cui alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 8 del 30.7.2018, e ss.mm.ii. per l'utilizzo di appartamenti destinati a persone anziane autosufficienti della zona).

Determinazione della quota di compartecipazione a carico delle persone ospitate

Poiché sulla base della sopra citata convenzione, la retta stabilita per ogni posto occupato dalle persone inserite dalla Società della Salute è pari a € 800,00 euro mensili, la compartecipazione a loro carico per il 2021 rispetto a tale retta è determinata secondo la seguente tabella di calcolo:

FASCE ISEE	Valore ISEE inferiore a € 1.999	Valore ISEE da € 2.000 a € 3.999	Valore ISEE da € 4.000 a € 5.999	Valore ISEE da € 6.000 a € 7.999	Valore ISEE da € 8.000 a € 9.999	Valore ISEE da € 10.000 a € 11.999	Valore ISEE da € 12.000 a € 13.999	Valore ISEE da € 14.000 a € 15.999	Valore ISEE oltre € 16.000
% Compartecipazione	25%	35%	45%	55%	65%	75%	85%	95%	100%
Compartecipazione mensile	€ 200,00	€ 280,00	€ 360,00	€ 440,00	€ 520,00	€ 600,00	€ 680,00	€ 760,00	€ 800,00

Alla persona ospitata deve essere comunque garantita una franchigia mensile di € 300,00.

Paragrafo III - Centri diurni per persone anziane non autosufficienti o adulte con disabilità

B) CENTRI DIURNI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI

Per il calcolo della compartecipazione si applica la seguente formula:

$$\left\{ \frac{X - \text{quota esente}}{\text{Soglia di non esenzione dalla compartecipazione} - \text{quota esente}} \right\} Y$$

Dove:

Quota esente = € 8.378,18.

X = ISEE.

Y = quota della retta giornaliera per la quale è chiesta la compartecipazione che dipende dalla struttura in cui si effettua il ricovero.

C) CENTRI DIURNI A GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA PER PERSONE ADULTE CON DISABILITÀ

La retta dei centri diurni a gestione indiretta dipende dalla struttura in cui si effettua l'inserimento.

La retta dei centri diurni a gestione diretta è fissata in modo convenzionale in € 40,00 giornaliere, su cui calcolare la compartecipazione della persona frequentante.

Per il calcolo della compartecipazione si applica la seguente formula:

$$\left\{ \frac{X - \text{quota esente}}{\text{Soglia di non esenzione dalla compartecipazione} - \text{quota esente}} \right\} Y$$

Dove:

Quota esente = € 8.378,18

X = ISEE

Y = costo della retta di ogni Centro (per i Centri a gestione diretta corrisponde alla retta convenzionale di € 40,00)

L'applicazione della compartecipazione da parte delle persone di cui alla presente lettera C) è temporaneamente sospesa in virtù di quanto previsto dalla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 21.3.2011.

Centri diurni per adulti con disabili a gestione diretta - Componenti aggiuntive del servizio e attività ricreative

Trasporto: la compartecipazione da parte della persona frequentante è forfetaria e legata all'utilizzo del servizio specifico. E' richiesta la corresponsione del pagamento mensile di € 30,00. Per eventuali esenzioni si rinvia a quanto previsto in generale per il servizio di accompagnamento sociale.

Soggiorni estivi: qualora le attività siano riproposte, a fronte del costo complessivo per ogni soggiorno per persona frequentante è prevista una compartecipazione per turno che per il 2021 sarà pari al **50%** del costo del soggiorno.

Progetto "Sere insieme": laddove proposto, si richiede alla persona frequentante la corresponsione di € **14,00** per ogni serata effettuata.

Progetto "Week end da soli": laddove proposto, si richiede alla persona frequentante la corresponsione di € **37,00** per ogni week end trascorso effettuato presso il centro.

Persone residenti nel Comune di Fiesole

Per le persone residenti nel Comune di Fiesole che alla data del 1.1.2021 fruiscono dei servizi della Società della Salute si rinvia a uno specifico accordo tra le parti che dovrà in ogni caso tener conto delle modifiche relative alla determinazione della spesa da imputare ai Comuni legata alla verifica dell'effettiva frequenza delle persone interessate, come previsto dall'appalto per i Centri di socializzazione per persone con disabilità a gestione diretta in vigore dal 1.10.2019.

Paragrafo IV – Strutture residenziali e semiresidenziali per minori

Non è attualmente prevista alcuna compartecipazione.

La Società della Salute si riserva di valutare l'opportunità di determinare criteri di compartecipazione nel corso del 2021 per alcune tipologie di intervento previste dall'art. 47 del Regolamento.

Paragrafo V – Strutture di accoglienza per soggetti fragili

Non è prevista alcuna compartecipazione.

Paragrafo VI – Attività ricreative, vacanze e soggiorni per persone con disabilità

Qualora le attività venissero proposte, la compartecipazione da parte delle persone beneficiarie di progetti di vacanze e soggiorni brevi è fissata per il 2021 in:

- € 580,00 per i soggiorni lunghi (5 notti/6 giorni);
- € 280,00 per i soggiorni brevi (2 notti/3 giorni);
- € 180,00 euro per i soggiorni di un solo pernottamento e 2 giorni.

In caso di organizzazione di attività di durata giornaliera, la compartecipazione è prevista in misura fissa, come di seguito specificato:

- € 30,00 per le uscite di un solo giorno;
- € 14,00 per le uscite di una serata o a evento.

Compartecipazione persone beneficiarie di interventi di emergenza socio-abitativa

Per la determinazione della compartecipazione a carico delle persone beneficiarie di interventi di emergenza socio-abitativa in alloggi concessi in comodato dai Comuni od oggetto di convenzione da parte della Società della Salute, si rinvia ad appositi Regolamenti.